



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

* * * * *

Medaglia di bronzo al Valor Civile

Prot. n. 4343

13 MAR. 2024

ORDINANZA N. 3

OGGETTO: Ordinanza ex art. 54 comma 4 TUEL n. 267/2000 e s. m. i., divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine.

IL SINDACO

Visto che l'Amministrazione Comunale ha organizzato la manifestazione denominata "I fuochi di San Giuseppe 2024" per martedì 19 Marzo 2024 che prevede l'accensione di falò, somministrazione di alimenti e bevande nonché trattenimenti musicali;

Visto altresì, che nell'ambito di tale manifestazione è stato organizzato per sabato 16 Marzo 2024 un evento denominato "aspettando...i Fuochi" che prevede a partire dalle ore 15.00 una serie di esibizioni per bambini e famiglie fino alle ore 17.00, mentre a partire dalle ore 18.00 è in programma la musica felice di Max Gualadaxara di Radio Spazio Blu ed infine dalle ore 20.30 il concerto del gruppo musicale "I bevitori longevi";

Considerato che, in concomitanza con manifestazioni pubbliche di festeggiamento, è tradizionalmente diffusa l'abitudine di consumare in luoghi aperti bevande normalmente contenute in lattine/bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l'incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie, e dalla presenza di cocci di vetro su strade e marciapiedi;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica, vietando dalle ore 16.00 fino al termine dell'evento nel giorno 16 marzo c.a. e dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione nel giorno 19 marzo c.a. la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali del Comune di Itri che esercitano la propria attività nei luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni del 16 e 19 marzo c.a.;

Richiamata la circolare del Ministero nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 in materia di safety e security nei casi di manifestazioni che prevedono assembramenti di persone, le successive direttive del Gabinetto dello stesso Ministero n. 11001/110(10) Uff. II del 28.07.2017 e N. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018, nonché le varie note fatte pervenire dalla Questura e dalla Prefettura di Latina riguardanti le azioni da porre in essere in materia di sicurezza e di safety, in occasione di manifestazioni che prevedono affollamento nelle piazze e nelle strade;

Considerato che l'art. 54 comma 4 TUEL n. 267/2000, dispone: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti con tingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

Dato atto, inoltre, che

- qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità, il Sindaco potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Vista:

- la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;

ORDINA IL DIVIETO

dalle ore **15.00** del **16.03.2024** e fino al termine dell'evento "**aspettando...i Fuochi**" e dalle ore **18.00** del **19.03.2024** e fino al termine della manifestazione "**I fuochi di San Giuseppe 2024**", :

- ✓ della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali siti nel Comune di Itri, nonché degli operatori che partecipano alla manifestazione, precisando che tale divieto non si applica ai pubblici esercizi che sono allocati al di fuori del perimetro in cui si svolgono le manifestazioni sopra descritte, oltre a chi svolge il servizio a domicilio del cliente e non si applica agli operatori commerciali ;
- ✓ Dell'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico, con particolare riferimento a quelle sopraccitate;

DISPONE

- che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e dei concessionari di posteggio autorizzati, avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta;
- che il Corpo di Polizia Locale del Comune di Itri e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza;
- che il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comuni di Itri e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

- che in caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo

Il Vice Sindaco
Dott. Giuseppe De Santis

